



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI
FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI
ACCESSORI, PER L’ALLESTIMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA**

Il presente Capitolato è costituito da n. 33 articoli su n. 37 pagine

Redatto da:
Arch. Claudio De Angelis

Responsabile del Procedimento:
Geom. Luigi Violanti



INDICE

I. Premessa	4
II. Definizioni	4
III. Allegati tecnici.....	5
ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	5
ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI	6
ART. 3 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO.....	7
ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI.....	7
ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO.....	9
ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI.....	11
ART. 7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE	11
ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	12
ART. 9 - MODALITA' PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI	14
ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE	15
ART. 11 - GARANZIA	16
ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA ..	17
ART. 13 - FUORI PRODUZIONE.....	17
ART. 14 - CALL CENTER.....	18
ART. 15 - SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA.....	18
ART. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	20
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L' ACCORDO QUADRO	21
ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC	22
ART. 19 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO.....	25



ART. 20 - SICUREZZA.....	26
ART. 21 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI	26
ART. 22 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI	27
ART. 23 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	28
ART. 24 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI.....	28
ART. 25 - PENALI.....	29
ART. 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	31
ART. 27 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	32
ART. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	32
ART. 29 - RECESSO	33
ART. 30 - RISOLUZIONE	33
ART. 31 - DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE	36
ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	36
ART. 33 - FORO COMPETENTE.....	37



I. Premessa

L'Università degli Studi "La Sapienza", nell'ambito dell'attuazione del proprio Piano di assetto generale (PAG) per lo sviluppo territoriale ed edilizio, finalizzato anche ad ampliare gli spazi verso uno standard europeo, intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 59, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.), sulla base del quale potrà procedere alla stipula di specifici Contratti per l'affidamento di forniture e di servizi accessori, entro i limiti fissati dallo stesso Accordo.

II. Definizioni

Nel presente Capitolato i termini sotto indicati hanno il significato di seguito specificato.

- **Amministrazione:** l'Amministrazione centrale dell'Università "La Sapienza", che indice la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e stipula lo stesso Accordo con il Fornitore aggiudicatario; l'Amministrazione provvede inoltre alla stipula dei singoli Contratti di fornitura per le esigenze dei propri uffici centrali.
- **Fornitore:** l'operatore economico che risulta aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo quadro e con il quale sono stipulati i Contratti basati sullo stesso Accordo.
- **Accordo quadro (o Accordo):** l'Accordo stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per la stipula di singoli Contratti di fornitura per le esigenze dell'Amministrazione centrale e dei Centri di spesa ordinanti, secondo quanto descritto nel presente Capitolato.
- **Centri ordinanti (o Centri):** i Centri di spesa dell'Università "La Sapienza" che, oltre all'Amministrazione centrale, possono stipulare i singoli Contratti di fornitura nell'ambito ed entro i limiti dell'Accordo quadro, durante il periodo della sua validità ed efficacia.
- **Contratto o Ordinativo di fornitura:** l'atto con il quale l'Amministrazione centrale e i Centri di spesa ordinanti affidano al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori, sulla base e secondo le regole dell'Accordo quadro.
- **Responsabile del procedimento (o RUP) dell'Amministrazione:** figura di controllo e coordinamento nominata dall'Amministrazione per le procedure inerenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei Contratti di fornitura destinati agli uffici dell'Amministrazione centrale.
- **Responsabili del procedimento (o RUP) dei Centri ordinanti:** figure di controllo e coordinamento nominate dai Centri di spesa ordinanti per le procedure inerenti la stipula dei Contratti di fornitura destinati agli stessi Centri.



- **Coordinatore:** figura di riferimento e coordinamento nominata dal Fornitore con il compito di interfacciarsi con l'Amministrazione ed i Centri ordinanti, in particolare con le competenti figure di controllo, nonché di supervisionare tutte le attività previste, dall'affidamento delle singole forniture fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti.

III. Allegati tecnici

Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti Allegati tecnici:

- A. *Elenco attuali sedi dell'Ateneo;*
- B. *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ex. Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. (contenente la quantificazione degli oneri per la sicurezza).*

ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro descritto nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la stipula di specifici Contratti per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature didattiche, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e/o dei Centri ordinanti.

I Contratti specifici di fornitura saranno finalizzati all'allestimento di uffici, aule, laboratori, segreterie studenti, residenze e foresterie universitarie, presso tutte le sedi dell'Università "La Sapienza", sia quelle distribuite sul territorio del Comune di Roma che quelle ubicate in ambito regionale, la cui consistenza è indicata nell'*Elenco attuali sedi dell'Ateneo* (v. **Allegati tecnici**), che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di durata del medesimo, l'affidamento delle forniture specifiche al Fornitore unico, individuato a seguito di aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione dell'Accordo.

Ai sensi dell'Art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., l'Accordo detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e il Fornitore, sulle base delle quali si procederà a stipulare specifici Contratti per le singole forniture.

All'interno del presente Capitolato sono contenute le clausole inerenti:

- la durata dell'Accordo quadro;
- la descrizione di tipologia e caratteristiche delle forniture affidabili e dei servizi accessori;
- il valore massimo complessivo entro il quale potranno essere stipulati i Contratti;



- le regole relative alle procedure di affidamento delle forniture e alla stipula dei relativi Contratti;
- le regole generali per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori.

ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI

Il quantitativo massimo (valore stimato) per l'Amministrazione centrale, rappresentativo della sommatoria dei Contratti di fornitura che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro è di **€ 8.516.663,93 (ottomilionicinquecentosedicimilaseicentosessantatre/93)** oltre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge.

Il quantitativo massimo (valore stimato) per i Centri ordinanti, rappresentativo della sommatoria dei Contratti di fornitura che presumibilmente saranno stipulati dai Centri ordinanti nel corso di durata dell'Accordo quadro è di **€ 673.334,43 (seicentosettantatre milatrecentotrentaquattro/43)** oltre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge.

La quantificazione presunta in Euro è riepilogata nella seguente tabella.

a) Amministrazione centrale	€ 8.516.663,93
b) Centri ordinanti	€ 673.334,43
totale (a + b)	€ 9.189.998,36
Oneri per la sicurezza (come da calcolo contenuto nel DUVRI)	€ 30.458,52

Pertanto, ai sensi dell'Art. 29, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., l'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri e riferito alla durata dello stesso Accordo, è stimato in € 9.189.998,36 + IVA, di cui € 9.159.539,84 per la fornitura, posa in opera e servizi accessori, ed € 30.458,52 per gli oneri della sicurezza.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno per l'Amministrazione e i Centri ordinanti, sulla base della media dei costi storici per precedenti analoghe forniture, e non è in alcun modo impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire i valori massimi complessivi di spesa.

Gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati di volta in volta per i singoli Contratti.



Peraltro la stipula dell'Accordo quadro non comporta per il Fornitore alcun diritto di esclusiva per l'affidamento delle forniture e dei servizi descritti nel presente Capitolato.

L'Amministrazione e i Centri ordinanti possono stipulare i Contratti di fornitura, nell'ambito dell'Accordo quadro, sino alla concorrenza dei valori massimi suindicati.

Il RUP dell'Amministrazione provvederà a contabilizzare globalmente le spese per le forniture e a verificare il rispetto dei suddetti limiti.

A tal fine il RUP dell'Amministrazione concorderà con i RUP dei Centri ordinanti e il Coordinatore per il Fornitore (v. **FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO**) le modalità per l'inserimento dei dati inerenti i singoli Contratti nel Sistema informativo (v. **SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA**).

L'applicazione a tutti i Contratti di fornitura dei costi unitari dei prodotti, presentati dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro, determinerà l'ammontare della spesa per le singole forniture.

La quota parte dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà computata, di volta in volta, per i singoli Contratti, in relazione alle attività da svolgere e ai rischi connessi.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario della relativa gara, ha una durata temporale di **4 (quattro) anni**, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione e i Centri ordinanti possono stipulare con il Fornitore i singoli Contratti di fornitura.

La durata dell'Accordo quadro è tuttavia condizionata dal raggiungimento del quantitativo massimo stabilito.

L'Accordo potrà infatti risolversi anticipatamente, rispetto alla durata sopra indicata, a seguito di esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI

L'Amministrazione ed i Centri ordinanti potranno stipulare singoli Contratti di fornitura sino alla concorrenza del valore massimo indicato nel presente Capitolato.

I prodotti richiesti, nonché i dettagli e le caratteristiche tecnico-prestazionali minime che gli stessi prodotti devono possedere, sono riportati nelle *Schede tecniche descrittive arredi e attrezzature* (v. **Modulistica** allegata al Disciplinare di gara).

I prodotti sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

1. Arredi direzionali per ufficio,
2. Arredi semidirezionali per ufficio,



3. Arredi operativi per ufficio,
4. Arredi per sale lettura,
5. Sedute per ufficio,
6. Arredi per archiviazione,
7. Arredi per aule universitarie,
8. Attrezzature audio-visive,
9. Pareti mobili ed accessori,
10. Arredi per aule magne,
11. Arredi e attrezzature per laboratori didattici-ricerca e sperimentazione,
12. Arredi per spazi comuni,
13. Arredi e attrezzature per aule didattiche speciali,
14. Arredi per Residenze e Foresterie,
15. Accessori bagno.

Sono altresì richiesti, per l'esecuzione delle forniture, le attività e i servizi accessori indicati di seguito:

- il supporto alla progettazione;
- la pre-installazione;
- la consegna;
- il montaggio e l'installazione degli arredi e delle attrezzature;
- i collegamenti degli apparati e delle attrezzature manovrabili elettronicamente;
- le opere impiantistiche necessarie a collegare le attrezzature che necessitano, per il loro funzionamento, di energia elettrica, acqua e gas, e tutti i servizi connessi, specificamente descritti nel seguito del presente Capitolato;
- la garanzia per la durata minima di legge (24 mesi), che potrà essere estesa, nell'offerta in sede di gara per l'Accordo quadro, fino ad un massimo di 60 mesi, con decorrenza per ogni Contratto dalla data di ultimazione della fornitura (v. **GARANZIA**);
- l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per un periodo pari a quello offerto in sede di gara per la garanzia e con la stessa decorrenza.

Tutti i prodotti forniti dovranno possedere i seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura del Fornitore:

- Sicurezza
- Resistenza meccanica



- Qualità estetica
- Funzionalità
- Durabilità
- Facilità di pulizia e manutenzione.

ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 272 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., le fasi di aggiudicazione e stipula dell' Accordo quadro, nonché le procedure per l' affidamento e la stipula dei Contratti di fornitura destinati all' Amministrazione centrale, sono svolte sotto la cura e la vigilanza di un unico Responsabile del procedimento (**RUP dell' Amministrazione**).

Per quanto disposto dall' Art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., le fasi di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell' esecuzione del contratto sono svolte dal Direttore dell' esecuzione dei Contratti di fornitura per l' Amministrazione centrale (**DEC dell' Amministrazione**) che ne verifica il regolare andamento.

Per la cura e la vigilanza delle procedure relative alla stipula e all' esecuzione dei Contratti di fornitura destinati ai Centri ordinanti, ogni Centro provvederà a nominare un proprio Responsabile del procedimento (**RUP**), e, qualora sia necessaria una figura distinta, un proprio Direttore dell' esecuzione del contratto (**DEC**).

I RUP, a titolo meramente esemplificativo, avranno il compito di:

- predisporre i Contratti o Ordinativi di fornitura;
- approvare la pianificazione del lavoro e assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per conto dell' Amministrazione o del proprio Centro di spesa;
- effettuare le attività generali di verifica e monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di produzione/fornitura dei beni e dei servizi accessori oggetto dell' Accordo quadro;
- confermare il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità per ciascun Contratto di fornitura.

I DEC, a titolo meramente esemplificativo, avranno il compito di:

- trasmettere al Fornitore, nei casi previsti dal presente Capitolato, il supporto cartaceo o informatico necessario per la redazione dei progetti richiesti;
- concordare con il Fornitore eventuali diversi aspetti di ciascun progetto richiesto, nell' ambito di quanto previsto per il servizio di progettazione;
- controllare tutte le attività operative previste per l' esecuzione delle singole forniture;
- controllare che, durante il montaggio di allestimenti, opere accessorie e decorazioni, siano scrupolosamente rispettate le misure previste nel DUVRI (Documento Unico di



Valutazione dei Rischi di Interferenze ex. Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.) e le norme generali di sicurezza; in caso di violazioni, lo stesso DEC provvede a sospendere le lavorazioni, dandone avviso al RUP competente;

- riscontrare la consegna di quanto ordinato con il Contratto di fornitura;
- procedere al controllo sullo stato di avanzamento di ciascuna fornitura e dei servizi accessori, nonché sulla conformità di quanto eseguito rispetto all'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro;
- proporre al RUP competente l'applicazione di eventuali penali, qualora ricorrano le ipotesi previste nel presente Capitolato;
- redigere e firmare il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità per ciascun Contratto di fornitura;
- richiedere, quando necessario, gli interventi di manutenzione ed assistenza.

Il Fornitore deve conferire mandato con rappresentanza a persona dotata dei requisiti d'idoneità professionale, tecnica e morale per il coordinamento delle forniture e delle attività connesse.

Tale rappresentante, definito come **Coordinatore**, dovrà essere designato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo quadro.

Il Fornitore comunicherà inoltre al RUP dell'Amministrazione e alle altre figure di controllo (RUP e DEC dei Centri ordinanti) le generalità del Coordinatore, unitamente ai suoi recapiti di telefono, telefax e posta elettronica.

Il Coordinatore avrà il compito di interfaccia del Fornitore nei confronti dei RUP e dei DEC e dovrà garantire la propria presenza sui luoghi di esecuzione delle forniture, durante la consegna e posa in opera delle stesse.

Il suo compito è quello di coordinare e supervisionare tutte le attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro: dalla stipula dei singoli Contratti di fornitura fino al completamento delle forniture e alla gestione di eventuali reclami da parte dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti.

Dovrà inoltre:

- monitorare l'andamento del livello dei servizi, nel periodo di validità dell'Accordo quadro e durante l'esecuzione dei Contratti di fornitura;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;
- fornire la massima collaborazione alle competenti figure di controllo (RUP, DEC) dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti, dando seguito alle eventuali indicazioni fornite dalle stesse figure e agevolando le verifiche sulle prestazioni svolte nell'ambito dei Contratti di fornitura.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, in qualsiasi momento nel corso di durata dell'Accordo quadro, il RUP dell'Amministrazione, anche su segnalazione dei RUP dei Centri ordinanti e previa motivata comunicazione al Fornitore, può esigere la sostituzione



immediata del Coordinatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore e/o allo stesso Coordinatore.

Il Fornitore rimane comunque totalmente responsabile dell'operato del Coordinatore.

ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo contrattuale, saranno quelli desunti dai costi unitari dei prodotti, offerti dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori.

In particolare, per le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale addetto, causate anche dalla necessità di non interferire con le normali attività universitarie (didattiche e di lavoro), non verrà corrisposto alcun compenso maggiorativo, rimanendo ogni onere a carico del Fornitore.

Durante il primo anno di durata dell'Accordo quadro il Fornitore non potrà richiedere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi, per aumento del costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza sulle spese di esecuzione della fornitura.

I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, su richiesta documentata del Fornitore, ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

Ai prezzi in vigore verrà applicato l'*"Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – variazioni percentuali indici NIC, per Gruppi"*, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nel mese di adeguamento sul sito internet dell'Istituto. Il capitolo di spesa di origine dell'indice sarà quello relativo a *"Mobili, articoli e servizi per la casa"* ed il gruppo di prodotti sarà quello relativo a *"Mobili ed altri articoli di arredamento"*.

Qualora non fosse disponibile il suddetto indice (variazioni percentuali per Gruppi), si farà riferimento all'*"Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC)"*, pubblicato nel mese di adeguamento.

I prezzi aggiornati saranno applicati per i Contratti di fornitura stipulati dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, senza nessun effetto sulle precedenti forniture.

ART. 7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Gli arredi e le attrezzature devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali indicati nei relativi Contratti e devono essere immediatamente pronti per l'utilizzo.

Le attività connesse con l'esecuzione delle forniture non devono interferire con il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.



Le prestazioni oggetto dei Contratti dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine offerto dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro, che dovrà essere compreso fra un **massimo di 90 e un minimo di 30 giorni** naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

Il termine in sede di gara è da intendersi come **termine massimo generale**.

I singoli Contratti potranno, in accordo con il Fornitore e in relazione a caratteristiche e tipologia dei prodotti richiesti, nonché all'urgenza dell'approvvigionamento per l'Amministrazione, fissare un termine inferiore a quello massimo generale.

Qualora necessario, è facoltà dell'Amministrazione e dei Centri di spesa ordinanti differire, per proprie esigenze, i tempi previsti per la consegna e la posa in opera della fornitura e/o di parte degli arredi e delle attrezzature oggetto del Contratto o Ordinativo, per un periodo comunque non superiore a **90 giorni**, senza alcun onere di custodia, d'immagazzinamento e di revisione prezzi per l'Amministrazione e/o i Centri.

ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Ogni fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- gli arredi e le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle esigenze di ergonomia di lavoro;
- gli arredi devono essere privi di spigoli vivi, che possano recare danno a persone o cose, e conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.), nonché fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità;
- gli arredi devono essere conformi alle norme UNI EN vigenti, presentare caratteristiche di resistenza alle variazioni di colore ed essere strettamente coordinati tra di loro, sia nel disegno, che per i materiali costruttivi; devono inoltre rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi;
- le attrezzature e gli arredi offerti devono essere installabili presso i locali destinatari della fornitura, senza comportare adattamenti edili ed impiantistici tali da modificare gli elementi strutturali e murari (infissi, controsoffitti, impianti elettrici, telefonici e di trasmissione dati oltretutto di amplificazione esistenti, ecc.);
- gli arredi devono essere fissati, se richiesto dall'Amministrazione o dal Centro ordinante o se previsto per obblighi di legge, con opportuni sistemi di fissaggio, che consentano agevolmente anche un eventuale successivo smontaggio e spostamento;
- riguardo alle tipologie di arredi fissi o fissabili ai sensi di specifica norma tecnica, la posa in opera deve essere eseguita mediante fissaggio totale alle strutture edili (pavimento, murature, solai, ecc.), in modo da garantire la resistenza alle forze generate dall'utenza durante l'uso;
- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica



e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori il Fornitore è obbligato a:

- attenersi, nel corso delle attività di installazione e posa in opera, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti gli uffici e, relativamente alla strutture per la didattica, alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti i locali di pubblico spettacolo;
- procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l'uso di appositi apparecchi rilevatori;
- comunicare al DEC competente, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, la data prevista per la consegna in loco e la posa in opera delle forniture;
- osservare, nell'esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal DEC competente;
- osservare, in particolare, le indicazioni del DEC competente volte a limitare l'interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici e della didattica;
- mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi dell'installazione, che devono essere effettuate "a perfetta regola d'arte" da parte di persone di provata esperienza e qualificazione, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nell'Accordo quadro, nei Contratti di fornitura e nei rispettivi Allegati;
- eseguire nuovamente tutte le opere che saranno ritenute dal DEC competente non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dall'Accordo quadro e dallo specifico Contratto di fornitura;
- informare tempestivamente il DEC competente di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per le forniture;
- sostituire il personale addetto alla posa in opera, qualora sia ritenuto inadeguato dal DEC competente;
- produrre, prima dell'ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso;
- onorare gli impegni connessi con la garanzia sui prodotti forniti, per la durata offerta in sede di gara per l'Accordo quadro;
- onorare l'impegno relativo alla durata degli approvvigionamenti, assicurando la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia.



ART. 9 - MODALITA' PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI

Le singole forniture saranno affidate entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo quadro.

L'Amministrazione centrale e i vari Centri ordinanti, in base alle proprie esigenze, affideranno al Fornitore l'esecuzione di tutte le forniture rientranti nell'Accordo quadro, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte.

- a) Preliminarmente l'Amministrazione o il Centro ordinante procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da fornire, con indicazione della loro tipologia e di eventuali opere e servizi accessori, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'Accordo quadro.
- b) Successivamente il RUP competente invierà al Fornitore la richiesta di offerta per la fornitura da eseguire, eventualmente corredata dalla planimetria del luogo in cui dovranno essere collocati gli arredi e installate le attrezzature.
- c) Il Fornitore formulerà la propria specifica offerta, rispettando condizioni e termini generali previsti per l'Accordo quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo), tenendo conto degli spazi cui è destinata la fornitura e illustrando l'esatta collocazione degli arredi, sulla base della planimetria fornita ed in relazione ad eventuali allacci elettrici ed opere impiantistiche. Nella stessa offerta il Fornitore dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.
- d) L'Amministrazione o il Centro ordinante esaminerà e valuterà l'offerta specifica del Fornitore, verificando il rispetto delle condizioni previste per l'Accordo quadro, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e i prezzi unitari dei prodotti presentati in offerta in sede di gara per lo stesso Accordo.
- e) Ad esito positivo della suddetta valutazione, l'Amministrazione o il Centro ordinante procederà ad affidare la fornitura, mediante stipula del relativo Contratto, previa assunzione dell'impegno di spesa corrispondente (o degli impegni di spesa corrispondenti, nel caso di importi che gravano su diverse voci finanziarie del bilancio universitario).
- f) Seguirà l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori previsti.

L'eventuale realizzazione, da parte del Fornitore, di elaborati grafici volti ad illustrare la collocazione degli arredi e l'eventuale allaccio delle attrezzature, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione



dell'oggetto delle singole forniture e non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico dell'Amministrazione o del Centro ordinante.

La stipula del Contratto potrà avvenire anche tramite un Ordinativo di fornitura, emesso dall'Amministrazione o dal Centro ordinante a fronte dell'offerta specifica di fornitura e sulla base dell'Accordo quadro.

Il Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione dell'Ordinativo da parte del Fornitore.

Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG, l'oggetto della fornitura e degli eventuali servizi correlati, il luogo della consegna e della posa in opera, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti di fornitura tutti i prodotti, le prestazioni e/o i servizi accessori, elencati e specificati nel presente Capitolato, nei suoi Allegati e nell'offerta formulata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro.

Nella stipula dei Contratti l'Amministrazione e i Centri ordinanti si atterrano alle condizioni generali previste per l'Accordo quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (attività di ufficio e didattiche) durante la consegna e l'installazione delle forniture.

ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Il servizio di supporto alla progettazione rientra fra i servizi accessori delle singole forniture e deve essere reso dal Fornitore qualora previsto dal relativo Contratto.

Per lo svolgimento del servizio il Fornitore dovrà utilizzare personale adeguatamente qualificato; in particolare dovrà disporre di almeno un laureato in *Architettura e arredamento di interni*, con esperienza professionale documentata di almeno un triennio.

Il Fornitore dovrà consegnare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto o dal ricevimento dell'Ordinativo, previo sopralluogo in sito e rilievo geometrico dei locali, i sotto elencati elaborati:



- informazioni tecniche dettagliate sui prodotti offerti;
- lay-out quotato esecutivo bi/tridimensionale della disposizione degli arredi, sulla base della planimetria fornita dall'Amministrazione o dal Centro ordinante, previa verifica della congruità delle quote in progetto;
- elenco valorizzato dei prodotti inseriti nel lay-out esecutivo.

Gli elaborati relativi ad una medesima progettazione potranno essere richiesti al Fornitore fino ad un massimo di 2 (due) volte per ogni singolo Contratto, senza che ciò incida sul corrispettivo contrattuale.

Per le forniture di importo superiore ad € 10.000,00 IVA esclusa il RUP competente potrà inoltre richiedere che il Fornitore effettui, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le prestazioni sotto indicate:

- rilievo esecutivo degli ambienti;
- definizione dell'inserimento corretto degli arredi negli ambienti di lavoro;
- lay-out quotato esecutivo bi/tridimensionale su idoneo supporto (cartaceo o informatico, a scelta dell'Amministrazione o dei Centri ordinanti) ed idonea scala grafica.

ART. 11 - GARANZIA

L'affidamento delle forniture è comprensivo, con oneri completamente a carico del Fornitore, della garanzia di cui al D.Lgs. 02/02/2002, n. 24, per il periodo minimo di legge, **24 (ventiquattro) mesi**, oppure per il maggior periodo offerto dal Fornitore in sede di gara, fino ad un massimo di **60 (sessanta) mesi**.

Il periodo di garanzia decorre per ogni Contratto dalla data di ultimazione della fornitura. La garanzia estesa oltre i 24 mesi, a seguito dell'offerta in sede di gara, sarà erogata con le stesse modalità e coperture di quella legale.

La garanzia comprende la prestazione dell'assistenza, della mano d'opera e di ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento degli arredi o delle attrezzature difettose, compresa l'eventuale sostituzione di singoli componenti.

In particolare il Fornitore dovrà sostituire, a proprie spese e senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione o i Centri ordinanti, eventuali componenti di arredo, attrezzature e/o parti di ricambio che, entro la durata della garanzia, rivelino vizi o difetti di conformità non correggibili.

Il Fornitore si impegna inoltre ad assicurare, per un periodo pari a quello offerto in sede di gara per la garanzia e con la stessa decorrenza, l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti.

Gli interventi atti a garantire la funzionalità dell'arredo, rientranti nel periodo di garanzia, devono essere effettuati entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla



richiesta del RUP competente, che potrà essere effettuata a mezzo fax o e-mail al numero o all'indirizzo indicati quali recapiti del Coordinatore.

Gli interventi dovranno essere effettuati nei giorni feriali e nelle ore lavorative delle strutture interessate.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza dell'arredo, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso o dei singoli componenti con altri prodotti o componenti uguali o simili, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

Fermo restando l'obbligo suindicato, nel caso in cui un elemento o componente non sia affatto utilizzabile, il Fornitore dovrà rimuoverlo ed installarne uno simile, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Nell'esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP competente, comporta l'obbligo del Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori.

Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

Il Fornitore si impegna inoltre ad informare l'Amministrazione in merito all'eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nell'Accordo quadro e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture.

In particolare, possono essere proposte variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico-economica.

La proposta è presentata al RUP competente che comunica al Fornitore le proprie motivate determinazioni e, in caso di esito positivo, procede ad autorizzare la variazione.

Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale, disposte dal DEC competente ai sensi dell'Art. 311 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., purché non comportino maggiori oneri e non mutino la natura delle attività previste.

ART. 13 - FUORI PRODUZIONE

Il Fornitore potrà essere esentato dal somministrare un arredo o un componente di arredo offerto per l'Accordo quadro solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione", che dovrà essere comunicato all'Amministrazione unitamente alla seguente documentazione:



- a) formale dichiarazione di “fuori produzione”, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore;
- b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..

L’Amministrazione potrà procedere alla verifica della suddetta documentazione e, in caso di esito negativo (es.: dichiarazioni irregolari o non veritiere), risolvere l’Accordo quadro. Il Fornitore dovrà proporre all’Amministrazione un arredo o componente alternativo a quello dichiarato “fuori produzione”, che possieda le stesse o superiori caratteristiche funzionali, alle medesime condizioni, anche di prezzo, offerte in sede di gara per quello sostituito.

La verifica delle caratteristiche degli arredi o componenti proposti in sostituzione, nonché l’accettazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione.

ART. 14 - CALL CENTER

Per tutte le attività connesse con la gestione dei servizi di pre e post vendita, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dei RUP e dei DEC dell’Amministrazione e dei Centri ordinanti un apposito “**Call Center**” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste inerenti le forniture e i servizi accessori.

Il Call Center dovrà essere attivato entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del primo Contratto di fornitura con l’Amministrazione e restare attivo per tutta la durata dell’Accordo quadro e fino all’esaurimento di tutti gli obblighi derivanti dai Contratti di fornitura stipulati nell’ambito dell’Accordo.

Gli orari del Call Center per la ricezione delle chiamate mediante operatore dovranno essere dalle ore 8.30 alle ore 17.30 di tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi.

Le chiamate effettuate oltre i suddetti orari dovranno essere registrate e si intenderanno come ricevute alle ore 8.30 del giorno lavorativo successivo.

ART. 15 - SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA

Il Fornitore deve predisporre, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del primo Contratto di fornitura con l’Amministrazione, un progetto di sistema informativo per la gestione dei dati relativi a tutti i Contratti di fornitura, compatibile con i sistemi informatici gestionali in uso presso l’Amministrazione, accessibile ed utilizzabile via web dalle figure di controllo e coordinamento (RUP, DEC, Coordinatore), secondo quanto formulato in sede di offerta tecnica per l’Accordo quadro. A seguito dell’approvazione del progetto di sistema informativo, da parte del RUP dell’Amministrazione, il Fornitore deve procedere alla realizzazione del Sistema entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’approvazione.



Il sistema informativo dovrà prevedere un protocollo sicuro e accessi abilitati tramite userid e password personali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il sistema sarà reso disponibile su un server collocato presso la sede del Fornitore e gestito dal Fornitore medesimo.

Si riportano di seguito, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche e le funzionalità minime richieste per la realizzazione del sistema:

- inserimento e aggiornamento in tempo reale, da parte di personale addetto del Fornitore, di tutti i dati inerenti i Contratti di fornitura e dei servizi accessori correlati con le forniture;
- inserimento e aggiornamento dei dati analitici relativi agli importi, alla fatturazione, ai pagamenti e alle eventuali penalità per i singoli contratti; tale funzionalità dovrà essere sviluppata, in sede di realizzazione, tenendo conto del sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- memorizzazione e segnalazione delle eventuali problematiche riscontrate nell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse;
- memorizzazione degli estremi e delle copie digitali (PDF) degli attestati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità relativi ai Contratti eseguiti;
- funzioni di analisi, monitoraggio ed elaborazione statistica dell'andamento delle forniture, con possibilità di stampa dei relativi reports statistici;
- possibilità di consultazione, per singole sezioni, da parte dei RUP e DEC dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti, dei dati inseriti, con possibilità di stampa dei relativi reports statistici.

L'aggiornamento in tempo reale del sistema dovrà essere garantito dal Fornitore per tutta la durata dell'Accordo quadro fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dai Contratti di fornitura stipulati nell'ambito dell'Accordo.

Sono interamente a carico del Fornitore i costi per progettare, realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile il sistema (apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, risorse umane addette all'inserimento e al controllo dei dati).

In qualsiasi momento, nel corso dei primi due anni di durata dell'Accordo quadro, il RUP dell'Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere eventuali modifiche o integrazioni alla struttura e alle funzionalità del sistema.

La mancata predisposizione del progetto e/o la mancata realizzazione del sistema entro i termini suindicati comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro.

Sarà invece applicata una penalità, per l'importo forfetario di € 3.000,00 (tremila/00), per ognuno dei seguenti disservizi, accertati dal RUP dell'Amministrazione:

- mancato o parziale aggiornamento del sistema;



- mancato adeguamento della struttura e della funzionalità del sistema, se richiesto dal RUP dell'Amministrazione nel corso dei primi due anni di durata dell'Accordo quadro;
- impossibilità di accesso al sistema da parte dei RUP e DEC dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti o gravi disfunzioni durante l'accesso, imputabili al Fornitore.

Il Fornitore è tenuto ad osservare i regolamenti vigenti presso l'Università per l'utilizzo della rete dati e dei relativi servizi informativi, rispettando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di riservatezza e tutela della privacy.

ART. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento della conformità o regolarità di esecuzione di ogni Contratto sarà effettuato, secondo i termini e le modalità previsti dal DPR 207/2010 e ss. mm. e ii., Parte IV, Titolo IV.

L'accertamento terrà conto anche delle attività di verifica e monitoraggio inerenti la conformità agli standard minimi sociali lungo la catena di produzione e fornitura dei prodotti/servizi.

L'accertamento sarà effettuato dal DEC competente e documentato da apposito attestato di regolare esecuzione, per i Contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero da certificato di verifica di conformità, per i Contratti di importo pari o superiore a tale soglia.

Nei casi di forniture di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, ove ritenuto necessario dal competente RUP, ai sensi dell'Art. 314 comma 2 del citato DPR 207/2010, l'incarico per la verifica di conformità sarà affidato ad un soggetto o una commissione in possesso della necessaria competenza.

Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RUP dell'Amministrazione o dei Centri ordinanti potranno a loro insindacabile giudizio:

- a) chiedere l'eliminazione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;
- b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà comunque applicata una penale pari al 3% dell'importo relativo ai prodotti difettosi o rifiutati.

Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all'eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il termine fissato dal RUP competente, l'Amministrazione potrà dichiarare il Contratto di fornitura risolto per inadempimento.



L'accertamento della regolarità della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Il Fornitore provvede ad inserire nel sistema informativo di gestione gli estremi e la copia digitale degli attestati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità per consentire al RUP dell'Amministrazione il controllo globale dei Contratti eseguiti.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO

A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula dell'Accordo quadro il Fornitore dovrà costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione definitiva, a favore dell'Amministrazione, pari al 10% del valore complessivo dello stesso Accordo (ossia dell'importo complessivo massimo stimato), mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà contenere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

Nel caso il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un'aggregazione di rete o GEIE, la cauzione deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente.

Nella cauzione dovranno essere indicati quali beneficiari o soggetti garantiti l'Amministrazione (l'Università degli Studi La Sapienza) e i Centri ordinanti.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso.

La cauzione sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'Accordo quadro, in base alla stipula dei singoli Contratti di fornitura.

Le quote di svincolo progressivo saranno commisurate al valore dei singoli Contratti stipulati, in relazione all'incidenza percentuale dei relativi importi contrattuali sul valore complessivo dell'Accordo quadro.

In caso di più Contratti stipulati in uno stretto arco temporale, l'Amministrazione si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione per l'Accordo quadro.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata (per il 100% dell'importo garantito) al termine dell'Accordo quadro o quando il valore dei Contratti di fornitura stipulati raggiunge il quantitativo massimo stabilito, previo consenso espresso in forma scritta dal RUP dell'Amministrazione.



In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro e tutti i Contratti derivati in corso di esecuzione.

Il Fornitore, sei mesi prima del termine del periodo di vigenza dell'Accordo quadro, dovrà costituire una cauzione, nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii, pari al 5% dell'importo complessivo massimo stimato, contenente le medesime clausole previste per la cauzione definitiva, a garanzia dei servizi post-vendita, per una durata pari a quella indicata in sede di offerta per il periodo di garanzia e con decorrenza dalla data di scadenza dell'Accordo quadro. A detta cauzione dovrà essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi.

Il Fornitore ha la piena responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai Contratti.

L'accertamento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione o dai Centri ordinanti o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Fornitore.

A tale scopo l'Amministrazione o il Centro ordinante comunicherà il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza del Fornitore, l'Amministrazione o il Centro ordinante procederà autonomamente all'accertamento alla presenza di due testimoni.

A seguito dell'accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

L'Amministrazione o il Centro ordinante, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell'accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP competente, potrà optare alternativamente per:

- a) la *reductio in pristinum*, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l'esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dall'Amministrazione o dal Centro ordinante;
- b) il risarcimento del danno quantificato.

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, l'Amministrazione o il Centro ordinante potrà procedere alla risoluzione del relativo Contratto.



Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui l'Amministrazione o il Centro ordinante non opti per la *reductio in pristinum*, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile.

A garanzia del suddetto obbligo, all'atto della stipula del primo Contratto, il Fornitore dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro e per tutti i Contratti stipulati con l'Amministrazione e i Centri ordinanti, con un massimale **non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro**.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella dell'Accordo quadro, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste per i singoli Contratti di fornitura, e **dovrà esplicitamente prevedere:**

- a) una durata non inferiore a quella dell'Accordo quadro; la durata dovrà peraltro essere adeguata alla scadenza del periodo di garanzia sui beni forniti ed approvvigionamento dei prodotti, in relazione all'ultimo Contratto stipulato nell'ambito dell'Accordo (v. **GARANZIA e CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE**);
- b) che l'Amministrazione ("*l'Università degli Studi La Sapienza*") ed i Centri ordinanti, la Direzione, gli Amministratori, dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa;
- c) la seguente clausola di vincolo:
"La polizza si intende vincolata a favore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e dei Centri ordinanti; pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:
 - *notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;*
 - *notificare tempestivamente all'Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;*
 - *non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'Art. 1898 c.c.."*
- d) **per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)**, un massimale unico minimo di **Euro 3.000.000,00** per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l'estensione a:
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a terzi da incendio;



- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore – che partecipino all’attività oggetto dell’Accordo quadro a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell’Amministrazione e dei Centri ordinanti;
 - danni ai beni mobili in possesso dell’Amministrazione o dei Centri ordinanti per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d’installazione;
 - danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall’Amministrazione o dai Centri ordinanti e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell’installazione degli arredi e delle attrezzature.
- e) **per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO)**, un massimale minimo di **Euro 2.500.000,00** per sinistro e di **Euro 1.500.000,00** per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell’Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non.

Nel caso in cui il Fornitore e il soggetto “esecutore designato” fossero diversi, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.

La polizza non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per l’Amministrazione e i Centri ordinanti.

Pertanto il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché il Fornitore risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Parimenti l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Fornitore – o l’esecutore, se soggetto diverso – dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Inoltre, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti prescritti, sarà comunque a carico del Fornitore – o dell’esecutore, se soggetto diverso – restando totalmente sollevati l’Università, i Centri ordinanti, gli Amministratori, i Dirigenti e tutto il personale, dipendente e non.

Le spese che l’Amministrazione e i Centri ordinanti dovessero eventualmente sostenere, direttamente od indirettamente, a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Fornitore ed in ogni caso da questi rimborsate.

L’Amministrazione si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente



Articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il mancato adeguamento se richiesto dall'Amministrazione, comporta la risoluzione dell'Accordo quadro.

ART. 19 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Fornitore è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Fornitore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Fornitore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Fornitore all'esecuzione delle attività connesse con le forniture, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle Forniture.

In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o di inadempienza retributiva, si applicheranno le disposizioni di cui agli Artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii..



ART. 20 - SICUREZZA

Nell'esecuzione delle attività previste il Fornitore deve adottare le cautele e i procedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, in caso di infortuni e/o di danni a beni pubblici e privati, ricadrà sul Fornitore, restandone sollevati l'Amministrazione e i Centri ordinanti, nonché il relativo personale.

In merito alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e, in particolare, a quanto disposto dall'Art. 96 comma 1 lett. a), b), c), d) e g) dello stesso Decreto.

Il Fornitore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto delle suddette norme e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Il personale del Fornitore deve essere dotato di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la loro massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere.

Il Fornitore deve osservare e fare osservare le norme di cui sopra ai propri dipendenti nonché agli eventuali subappaltatori presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, assicurando il rispetto di quanto previsto nel DUVRI e prendendo di propria iniziativa ogni provvedimento che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre il Fornitore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel corso di durata dell'Accordo quadro.

Il Fornitore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone estranee e/o altre cause, dovrà comunicarlo al RUP competente.

In presenza di situazioni non conformi a quanto specificato e previsto dal presente Capitolato e dalla normativa richiamata, la responsabilità e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno sempre e comunque a carico del Fornitore.

ART. 21 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni e i servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro devono essere prodotti ed erogati, lungo la catena di produzione e fornitura, in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



Gli standard sono riportati nella specifica *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, contenuta nell'Allegato 1 al DM 06/06/2012 del *Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare*, sottoscritta dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione della conformità in argomento, il Fornitore sarà tenuto a:

- informare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura dei beni/servizi oggetto dell'Accordo quadro che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra definiti;
- fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura, anche tramite la compilazione di appositi questionari di monitoraggio;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura eventuali azioni correttive, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione della penale in misura fissa di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, fino ad un numero massimo di tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro, oltre il quale si procederà alla risoluzione dell'Accordo.

ART. 22 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

I prodotti forniti dovranno rispettare le caratteristiche ambientali offerte e valutate in sede di gara per l'Accordo quadro.

Per l'esecuzione dei singoli Contratti, il RUP competente potrà richiedere al Fornitore ulteriori documentazioni e certificazioni per la verifica della conformità alle suddette caratteristiche.

Nel caso sia accertata la non conformità alle caratteristiche offerte, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del relativo Contratto e dell'Accordo quadro.



ART. 23 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alle seguenti attività connesse con le forniture:

- l'imballaggio, il trasporto e il facchinaggio, lo scarico e la consegna "al piano", la posa in opera e l'installazione, l'esecuzione delle eventuali prove di laboratorio, lo sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché l'allontanamento e il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi;
- la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i montaggi, nonché la successiva pulizia dei locali arredati;
- i costi inerenti gli apparecchi, gli strumenti di controllo e la necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di regolare esecuzione;
- tutte le pratiche relative ad eventuali permessi di occupazione del suolo pubblico, necessari per effettuare le consegne;
- il rilascio delle certificazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, ove necessario;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti che sarà destinato all'utilizzo delle attrezzature e degli arredi forniti; la formazione dovrà avvenire presso le sedi in cui verranno installati i prodotti forniti, al termine delle operazioni di installazione;
- l'esecuzione diretta di interventi per piccole demolizioni, rifacimenti o ripristini di carattere edile, impiantistico o a livello delle finiture, qualora necessari a seguito degli allestimenti delle attrezzature e degli arredi forniti.

ART. 24 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

Il Fornitore può subappaltare a terzi lo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, in conformità all'Art. 118 del D. Lgs. 163/2006, entro il limite massimo del 30% dell'importo relativo ai singoli Contratti. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Fornitore, in sede di offerta per l'Accordo quadro, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori, indicando inoltre la tipologia delle prestazioni che intende subappaltare e la percentuale massima di subappalto, entro il suddetto limite (30% dell'importo relativo ai singoli Contratti);
- che il Fornitore trasmetta all'Amministrazione o ai Centri ordinanti, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività connesse con le singole forniture, il nome dei contraenti subappaltatori, l'importo e l'oggetto dei subappalti, la copia dei contratti di



subappalto e la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l'Accordo quadro;

- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 co. 9 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- che non sussista nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri in capo al Fornitore, che resterà l'unico e diretto responsabile nei confronti dell'Amministrazione o dei Centri ordinanti della corretta esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, nonché del rispetto delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali stabilite dall'Accordo quadro e dai Contratti derivati.

L'Amministrazione o i Centri ordinanti liquideranno i corrispettivi per le forniture direttamente ed esclusivamente al Fornitore.

A tal fine il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione o ai Centri ordinanti copia delle fatture quietanzate che documentano i pagamenti già effettuati ai subappaltatori, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, pena la sospensione dei corrispettivi dovuti per le forniture, ai sensi dell'Art. 118 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione o dai Centri ordinanti qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto previste da vigenti o sopravvenute disposizioni.

E' vietato al Fornitore cedere ad altre imprese i Contratti di fornitura, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall'Art. 116 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii..

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione dell'Accordo quadro.

ART. 25 - PENALI

Ferme restando le altre ipotesi di penalità previste nel testo del presente Capitolato (v. in particolare "SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA" e "CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI), per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate.

In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto o ordinativo, l'Amministrazione o il Centro ordinante applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.



Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di **Euro 200,00 (duecento/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per le seguenti attività:

- comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai competenti RUP/DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi);
- interventi di riparazione e/o sostituzione da svolgere nell'ambito del servizio di garanzia ed assistenza tecnica;
- attivazione del servizio Call Center.

Fatta salva l'applicazione delle suddette penali, i singoli Contratti o ordinativi potranno, in relazione all'urgenza della fornitura, fissare un tempo massimo di ritardo per l'esecuzione delle stesse (*termine essenziale*), non superiore comunque a 15 (quindici) giorni, oltre il quale l'Amministrazione o il Centro ordinante potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP competente.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore.

L'Amministrazione e i Centri ordinanti potranno compensare le somme relative alle penali con i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore, secondo quanto indicato nel presente Capitolato (v. **MODALITÀ DI PAGAMENTO**), ovvero avvalersi della cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura, l'Amministrazione o il Centro ordinante potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

I RUP dei Centri ordinanti comunicheranno al RUP dell'Amministrazione le penali comminate, indicandone la causa, l'importo e il Contratto al quale si riferiscono.

Il RUP dell'Amministrazione avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate.

Nel caso in cui le infrazioni complessivamente contestate al Fornitore superino il numero di 15 (quindici) per annualità dell'Accordo quadro oppure la somma delle penali applicate su tutti i Contratti stipulati raggiunga o superi il 10% della somma dei relativi importi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.



ART. 26 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per ogni Contratto il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto o Ordinativo, in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recanti l'indicazione del CIG identificativo della fornitura.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC competente.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e saranno liquidate entro **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricezione.

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione o ai Centri ordinanti i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli Artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. per inadempienza retributiva e/o inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, da parte del Fornitore o dell'eventuale subappaltatore, il Fornitore stesso non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti.

Il Fornitore dovrà intestare le fatture all'Amministrazione o al Centro ordinante che ha stipulato il relativo Contratto o emesso l'Ordinativo.

Il Fornitore si impegna ad intestare ed inviare correttamente le fatture e ogni documento correlato al DEC competente, utilizzando i riferimenti che saranno comunicati dall'Amministrazione o dal Centro ordinante.

Qualora tali documenti non siano correttamente emessi o indirizzati, l'Amministrazione o i Centri ordinanti non assumono alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potranno respingere la fatture chiedendone una nuova emissione.

Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte dei DEC competenti.

Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC competente le relative note di credito, e il termine di **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito.

Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione o i Centri ordinanti potranno rivalersi sulla cauzione definitiva.



ART. 27 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione e dei Centri ordinanti di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell'Accordo quadro, anche tramite le attività di elaborazione del Sistema informativo di gestione dei Contratti.

I dati dovranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei Contratti e alle relative attività di gestione dati, e non potranno essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Fornitore sarà obbligato a:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, neanche dopo la scadenza dell'Accordo quadro, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dal subappaltatore o terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei Contratti.

Il Fornitore potrà tuttavia citare i contenuti essenziali dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare e appalti.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di particolari soluzioni tecniche che, nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale.

L'Amministrazione e i Centri ordinanti resteranno sollevati da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa.

Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell'ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.



ART. 29 - RECESSO

L'Amministrazione e i Centri ordinanti potranno, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse (quali, ad esempio: cessione o cambiamenti di destinazione o trasferimento delle sedi; necessità strutturali, edilizie e/o organizzative; etc.) e a proprio insindacabile giudizio, recedere dai singoli Contratti di fornitura o dall'Accordo quadro, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da notificarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso dall'Accordo quadro:

- non sarà consentita la stipula con il Fornitore di nuovi Contratti basati sull'Accordo quadro;
- il Fornitore sarà comunque obbligato, se richiesto dall'Amministrazione o dai Centri ordinanti, a completare regolarmente l'esecuzione dei Contratti già stipulati.

I Contratti di fornitura potranno prevedere proprie clausole di recesso.

In caso di recesso da un singolo Contratto, da parte dell'Amministrazione o dei Centri ordinanti, il Fornitore non potrà comunque vantare pretese di risarcimento o indennizzo, salvo il diritto al pagamento per le forniture e prestazioni già eseguite, purché regolarmente.

ART. 30 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro e i singoli Contratti di fornitura, ex Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati.

Risoluzione dell'Accordo quadro:

- a) disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghe forniture, utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012;
- b) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Fornitore in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) raggiungimento, accertato dal RUP dell'Amministrazione, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo quadro) o del numero massimo di infrazioni previste per annualità (max quindici);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Fornitore;
- e) frode o grave negligenza da parte del Fornitore in relazione agli obblighi stabiliti dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;



- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- g) cessione da parte del Fornitore dell'Accordo quadro o di singoli Contratti di fornitura;
- h) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture;
- i) mancata realizzazione da parte del Fornitore, o mancata approvazione da parte dell'Amministrazione, del sistema informativo per la gestione delle forniture, previsto contestualmente alla stipula del primo Contratto con l'Amministrazione;
- j) inadempienza accertata da parte del Fornitore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- k) grave inadempienza da parte del Fornitore alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti;
- l) reiterate infrazioni inerenti il rispetto della conformità agli standard minimi sociali e/o la relativa attività di monitoraggio (sono ammesse al massimo tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro);
- m) fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. **CARATTERISTICHE AMBIENTALI**);
- n) risoluzione, anche non consecutiva, o mancata stipula per decadenza dall'affidamento, di 3 (tre) Contratti di fornitura nel corso di durata dell'Accordo quadro;
- o) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei singoli Contratti di fornitura:

- a) fornitura di prodotti che non abbiano le caratteristiche tecniche minime e i requisiti generali di base stabiliti dall'Accordo quadro;
- b) fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. **CARATTERISTICHE AMBIENTALI**); tale infrazione comporta anche la risoluzione dell'Accordo quadro;
- c) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- d) inadempimento alle disposizioni del DEC competente riguardo all'esecuzione delle forniture;



- e) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, nei casi succitati, sarà comunicata al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli Contratti, saranno contestate al Fornitore dal RUP competente con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Fornitore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro.

In tutti i casi delineati la risoluzione dell'Accordo quadro comporterà la conseguente risoluzione di tutti i Contratti di fornitura ancora in corso di esecuzione e non consentirà la stipula di nuovi Contratti basati sull'Accordo.

La risoluzione dell'Accordo quadro tuttavia non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dai Contratti già eseguiti, relativamente alla garanzia sui prodotti forniti e all'impegno per gli approvvigionamenti (v. **GARANZIA e CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE**).

In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dal Fornitore.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. **CAUZIONE PER L'ACCORDO QUADRO**), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, e al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Inoltre l'Amministrazione o i Centri ordinanti potranno procedere:

- all'eventuale affidamento dell'esecuzione totale o parziale della singola fornitura ad altro soggetto;
- al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.



ART. 31 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE

I rapporti fra l'Amministrazione / i Centri ordinanti e il Fornitore, nonché l'esecuzione delle specifiche forniture, sono disciplinati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- b) dalle disposizioni del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.;
- c) dal presente Capitolato e dai relativi Allegati;
- d) dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro (in particolare: dalle *Schede tecniche descrittive arredi e attrezzature*, dalla *Campionatura* e relativo elenco, dai *Moduli* previsti per la formulazione dell'offerta);
- e) dall'Accordo quadro sottoscritto a seguito di aggiudicazione;
- f) dai singoli Contratti di fornitura ed eventuali allegati;
- g) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere e purché non in contrasto con esse;

Il Fornitore è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme e disposizioni:

- h) norme e regolamenti vigenti relativi al trasporto, consegna e installazione di arredi, componenti di arredo e attrezzature connesse;
- i) norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, in relazione alle attività previste per l'esecuzione delle forniture.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del Fornitore:

- le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente;
- tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei Contratti di fornitura (spese contrattuali, imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria, imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture, etc.).



ART. 33 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti, relative all'Accordo quadro e/o ai singoli Contratti di fornitura, la competenza è del foro di Roma.